

"Società Italiana dell'Ipertensione Arteriosa-Lega Italiana Contro l'Ipertensione Arteriosa"

STATUTO

(approvato 5 ottobre 2012)

Art.1

È costituita una Associazione senza finalità di lucro e con esclusione di finalità sindacali, denominata "Società Italiana dell'Ipertensione Arteriosa-Lega Italiana contro l'Ipertensione Arteriosa" con sede in Milano, Via Aristide de Togni 14 e domicilio legale nella città di residenza del Presidente della Società.

Art.2

Scopi dell'Associazione sono:

- a. Favorire il progresso degli studi sperimentali e clinici sull'ipertensione arteriosa, nonché lo sviluppo e l'applicazione dei migliori metodi per la diagnosi e la cura dell'Ipertensione Arteriosa, volti a migliorare il controllo della pressione arteriosa e la prevenzione o la cura dell'ipertensione arteriosa nella popolazione.
- b. Favorire lo sviluppo e la standardizzazione delle metodologie di ricerca e di applicazione clinica nonché dei criteri di valutazione dell'Ipertensione Arteriosa, anche attraverso elaborazione di linee guida, documenti e raccomandazioni anche in collaborazione con Istituzioni Sanitarie pubbliche, Enti Regolatori Nazionali e/o Regionali ed altre Società od Organismi Scientifici.
- c. Promuovere ricerche scientifiche e studi anche in rapporto con la Società Europea ed Internazionale dell'Ipertensione, l'Organizzazione Mondiale per la Sanità, la Lega Mondiale contro l'Ipertensione Arteriosa e le varie Società scientifiche internazionali e nazionali interessate ai problemi dell'Ipertensione.

- d. Favorire la formazione scientifica di giovani ricercatori e studiosi dell'ipertensione arteriosa.
- e. Promuovere la diffusione delle conoscenze nel campo dell'Ipertensione Arteriosa e dei rischi cardio-cerebro-nefrovascolari e dismetabolici ad essa connessi attraverso la realizzazione di congressi, riunioni, corsi di aggiornamento e formazione permanente con programmi annuali di attività ECM, (Educazione Continua in Medicina) anche a distanza nonché favorire iniziative di educazione sanitaria e di divulgazione rivolte alla prevenzione e agli aspetti sociali della malattia ipertensiva, con particolare riguardo ai danni provocati da un'ipertensione non adeguatamente controllata, attraverso campagne sociali e mediatiche ed ogni altra iniziativa idonea.
- f. Organizzare almeno un congresso scientifico annuale aperto a tutti i Soci ed a cultori dell'ipertensione arteriosa.
- g. Costituire Fondazioni aventi finalità scientifiche ed educazionali affini a quelle della SIIA e dotarle degli opportuni patrimoni.

Art.3

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote versate dai Soci e da somme e beni eventualmente devolute da Enti Pubblici e Privati a qualsiasi titolo. L'Associazione non esercita attività imprenditoriali o partecipazione ad esse salvo quelle necessarie per le attività di formazione continua quali: congressi, riunioni, corsi di aggiornamento e corsi di formazione. Le attività sociali vengono finanziate solo attraverso i contributi degli associati e/o di enti pubblici nonché di soggetti privati purché i finanziamenti stessi non configurino conflitto di interesse con il Servizio Sanitario Nazionale, anche se forniti attraverso soggetti collegati. Le attività ECM (Educazione Continua in Medicina) potranno essere finanziate attraverso l'autofinanziamento ed i contributi degli associati e/o enti pubblici e privati, ivi compresi contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua e nel rispetto degli aspetti etici.

Art.4

L'Associazione si compone di Soci Ordinari ed Onorari. Possono essere ammessi quali Soci Ordinari i medici ed i ricercatori che abbiano dimostrato di essere seri cultori dell'Ipertensione Arteriosa attraverso la loro attività clinica e scientifica. La domanda di ammissione firmata individualmente deve pervenire alla Segreteria della Società 15 giorni prima dell'Assemblea annuale e deve essere corredata da:

- a. Curriculum vitae.
- b. Documenti e/o pubblicazioni comprovanti l'interesse scientifico e l'attività clinica nella ipertensione arteriosa.
- c. Lettera di presentazione di un membro dell'Associazione.

Le domande di ammissione vengono esaminate dal Consiglio Direttivo al quale compete di valutare ed accettare o meno le domande. I nominativi degli aspiranti accettati dal Consiglio Direttivo vengono infine sottoposti per ratifica all'Assemblea. L'Assemblea elegge i nuovi membri con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

Soci Onorari possono essere nominati ricercatori italiani e stranieri che nel campo dell'Ipertensione Arteriosa abbiano raggiunto chiara fama internazionale nonché persone o Enti che abbiano contribuito allo sviluppo dell'Associazione. La nomina dei Soci Onorari è decisa a maggioranza dai due terzi dell'Assemblea su proposta unanime del Consiglio Direttivo.

Art.5

Hanno diritto al voto tutti i Soci e sono eleggibili per il Consiglio Direttivo i Soci Ordinari.

Dovere dei Soci Ordinari è di pagare annualmente la quota associativa nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea. I Soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota annuale. Tutti i Soci hanno

diritto a ricevere copia di tutte le pubblicazioni fatte dalla Società ed hanno libero accesso al sito web della Società ed alle eventuali aree riservate.

Art.6

I Soci cessano di appartenere all'Associazione o per spontanee dimissioni o perché morosi da almeno tre anni. I Soci non in regola con le quote da più di un anno dovranno ricevere notifica della morosità dalla Società.

Art.7

Sono organi dell'Associazione:

- a. L'Assemblea Plenaria
- b. Il Consiglio Direttivo

Art.8

L'Assemblea Plenaria è costituita dai Soci Ordinari e dai Soci Onorari. Essa è valida in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno dei Soci ordinari. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti. Il diritto di voto deve essere esercitato personalmente dai Soci. Per i Soci ordinari, il diritto di voto spetterà esclusivamente a coloro che siano in regola con il pagamento delle quote. Non sono ammesse deleghe. L'Assemblea Plenaria ha tutti i poteri necessari per conseguire gli scopi sociali ed in particolare:

- a. Nomina gli scrutatori per le operazioni di voto.
- b. Elege il Consiglio Direttivo.
- c. Discute ed approva il bilancio ed il rendiconto consuntivo.
- d. Delibera sugli argomenti dei quali, prima della convocazione, sia stata richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei membri dell'Assemblea.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. L'Assemblea può essere altresì convocata in via straordinaria su richiesta di almeno un quinto dei membri dell'Associazione.

La convocazione è fatta dal Presidente almeno trenta giorni prima della data della riunione a mezzo lettera o posta elettronica e tramite pubblicazione sul sito web della Società nell'area riservata ai soci. L'avviso di convocazione indica gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ora e il luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione. Al di fuori dei casi espressamente previsti agli artt. 4, 13 e 14 del presente statuto, le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento dal Vice-Presidente.

Art.9

Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare le finalità della Società secondo gli scopi indicati nell'art. 2 e in base agli orientamenti indicati dalla Assemblea dei Soci che prevedano anche i sistemi di verifica sul tipo e sulla qualità delle attività svolte. Il Consiglio Direttivo è composto da 10 Consiglieri eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea Plenaria più il Presidente eletto in base a precedente designazione, come indicato in commi successivi di questo articolo.

Fa parte di diritto del Consiglio Direttivo il Presidente uscente della Società Italiana dell'Ipertensione Arteriosa. Nelle votazioni del Consiglio Direttivo, in caso di parità, prevale il voto del Presidente della Società Italiana dell'Ipertensione Arteriosa.

Fanno parte del Consiglio Direttivo, quali membri consultivi senza diritto di voto, 2 membri della Fondazione Italiana per la Ricerca sull'Ipertensione Arteriosa indicati dal Comitato della Fondazione.

I Soci Ordinari con almeno tre anni di anzianità possono porre la propria candidatura al Consiglio Direttivo comunicandola al Presidente almeno 60 giorni prima dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo ratifica tali candidature. Il Presidente dispone la pubblicazione dell'elenco dei candidati sul sito web della Società ed in

allegato alla convocazione dell'Assemblea. Lo stesso elenco viene comunicato all'Assemblea che precede la votazione ed è affisso nella sede del seggio elettorale.

I Consiglieri sono eletti a scrutinio segreto da tutti i Soci con diritto di voto.

Per l'elezione del Consiglio Direttivo ciascun Socio dispone di sette voti. Sono considerate valide soltanto le schede nelle quali siano state indicate almeno quattro preferenze tra i candidati. Tutti i membri del Consiglio Direttivo sono eletti per un mandato di due anni. Nessun Socio è eleggibile per più di due mandati consecutivi, salva la possibilità di nuova elezione decorsi due anni dall'ultimo mandato ricoperto.

Nel caso che un Consigliere abbia a cessare la sua carica prima del termine del mandato, gli succederà, acquisendone l'anzianità, il Socio che, tra i non eletti, ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità prevale l'anzianità di età. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Non sono eleggibili per queste cariche i rappresentanti della Fondazione. Come Presidente è nominato chi ha ricoperto la carica di Vice Presidente durante il mandato immediatamente precedente.

Le cariche di Presidente e Vice-Presidente hanno durata biennale e non sono rinnovabili.

Quella di Segretario e quella di Tesoriere possono essere ricoperte per non più di due mandati, anche consecutivi.

Le cariche sociali non prevedono alcuna retribuzione salvo il rimborso delle spese vive di viaggio e soggiorno sostenute per la partecipazione alle riunioni associative o a riunioni istituzionali, intersocietarie anche internazionali su esplicito mandato del Presidente.

Art.10

Il Presidente rappresenta la Società e presiede tutte le riunioni della Società e del Consiglio. Può inoltre svolgere tutti gli altri compiti di cui sia investito dal Consiglio.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento. Il Segretario deve tenere i resoconti delle sedute della Società, del Consiglio e di eventuali Commissioni e assiste il Presidente nelle mansioni attinenti al suo ufficio. Il Tesoriere gestisce i fondi della Società secondo le direttive del Consiglio e prepara i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art.11

La Società è articolata in Sezioni Regionali o Interregionali. Le Sezioni Regionali ed Interregionali sono organi decentrati della Società. La Società regola con apposito regolamento, emanato dal Consiglio Direttivo, il funzionamento delle Sezioni.

Le Sezioni Regionali sono istituite dal Consiglio Direttivo della Società in ogni Regione in cui almeno 20 Soci Ordinari, residenti ed operanti nella Regione ed in regola con la quota sociale, ne facciano richiesta. Ove opportuno, oppure ove il numero dei Soci non fosse sufficiente, il Consiglio Direttivo può istituire una Sezione Interregionale.

Art.12

L'anno sociale ed esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Le cariche sociali entrano in funzione nella prima seduta del Consiglio Direttivo tenuta dopo il Congresso Nazionale.

Art.13

Gli emendamenti allo Statuto devono essere proposti per iscritto dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei Soci almeno tre mesi prima della data dell'Assemblea. Il Consiglio comunicherà il testo degli emendamenti a tutti i Soci almeno un mese prima dell'Assemblea, unitamente alla convocazione della stessa.

L'approvazione di un emendamento richiede il voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti e votanti.

Art.14

L'Associazione può essere sciolta per decisione dell'Assemblea con una maggioranza dei tre quarti dei presenti e votanti.

In tale caso l'Assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori e detterà le norme per la liquidazione, e devoluzione delle eventuali attività ad Associazioni, Enti o altri Organismi senza fine di lucro aventi oggetto affine al proprio.

NORME TRANSITORIE:

Le modifiche previste nell'articolo 12 del presente Statuto entrano in vigore al termine del mandato del Consiglio Direttivo subentrante a quello in carica al momento delle modifiche di Statuto.